

# MISSIONE 3 – ANALISI DEL “DECRETO INFRASTRUTTURE” (D.L. 121 DEL 10 SETTEMBRE 2021) – ART. 13



PNRR

LE SCHEDE SINTETICHE

## Misure di agevolazioni per i comuni - Modifiche alla misura agevolativa “Resto al sud”

### Articolo 13, commi 1 e 1-bis (Modifiche alla misura agevolativa “Resto al sud”)

Il **comma 1** estende ad alcuni comuni specificamente elencati (Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia, Giglio, Marciana, Marciana Marina, Ponza, Porto Azzurro, Portoferraio, Portovenere, Rio, Ventotene) e compresi nelle Isole minori del Centro-Nord Italia la possibilità di ricorrere alle agevolazioni previste in base all'istituto denominato “**Resto al Sud**”<sup>1</sup> (<https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud>), volto a promuovere lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali (ad esclusione del commercio) e libero-professionali nei territori (prima dell'intervento del decreto-legge in esame) ricadenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e nelle aree del cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche, Umbria). Durante l'esame presso la Camera dei deputati, l'estensione della misura citata è stata riferita anche “alle isole minori lagunari e lacustri”.

<sup>1</sup> La misura “Resto al Sud” costituisce una delle principali forme di sostegno per lo sviluppo di nuove realtà imprenditoriali del Mezzogiorno. È stata introdotta dall'art. 1 del D.L. n. 91 del 2017 (legge n. 123 del 2017) per promuovere la costituzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori nelle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La misura è stata successivamente estesa con uno dei decreti adottati per far fronte alla crisi economica generata dalla pandemia da COVID-19 (D.L. 34/2020, cd. decreto rilancio), potenziata in termini di entità del sostegno a fondo perduto che può essere concesso a valere su di essa.

La misura era inizialmente rivolta ai giovani imprenditori del Mezzogiorno, di età compresa tra i 18 e 35 anni. La legge di bilancio per il 2019 (legge 145/2018) ha ampliato la platea dei potenziali beneficiari, elevandone l'età massima da 35 a 45 anni ed estendendone le agevolazioni alle attività libero professionali (art. 1, comma 601).

La misura è stata estesa ai comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, anche in deroga ai limiti di età nel caso di comuni con più del 50% di edifici inagibili (esito 'E') (art. 5, comma 1, D.L. 123/2019, convertito in legge 156/2019).

Da ultimo, con la legge di bilancio per il 2021 l'età massima dei potenziali beneficiari è stata portata a 55 anni (l. 178/2020, art. 1, comma 170). Il beneficio concesso consiste in un finanziamento, fino a un massimo di 60 mila euro (200 mila per le società, anche cooperative), costituito per il 50% da una erogazione a fondo perduto e per il restante 50% da un prestito (bancario) a tasso zero da rimborsare in otto anni. Il prestito a tasso zero beneficia sia di un contributo in conto interessi per tutta la durata del prestito, corrisposto agli istituti di credito da Invitalia, gestore della misura, sia di una garanzia per la restituzione dei prestiti erogati dagli istituti di credito. La garanzia è fornita dal Fondo di garanzia PMI, presso il quale opera una apposita sezione speciale.

Il D.L. 34/2020 (L. 77/2020, articolo 245-bis) ha innalzato da 50.000 a 60.000 euro l'entità massima del finanziamento erogabile per le imprese individuali e ha rimodulato la percentuale a fondo perduto e quella a restituzione (innalzando dal 35 al 50% la quota a fondo perduto e, contestualmente, riducendo dal 65 al 50% quella a restituzione a tasso zero, sia nei confronti di imprese individuali che di società). Queste novità si sono applicate alle domande presentate dopo il 19 luglio 2020.

I beneficiari devono mantenere la residenza o la sede legale e operativa nelle regioni interessate dalla misura per tutta la durata del finanziamento. Sono finanziate le attività di produzione di beni nei settori dell'artigianato, dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, compresi quelli turistici. Sono escluse dal finanziamento le attività del commercio a eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa.

Il D.L. 34/2020 (art. 245) ha poi previsto l'ulteriore concessione di un contributo a fondo perduto in favore dei beneficiari della misura, a valere sulle risorse ancora disponibili a essa assegnate: 15.000 euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale e 10.000 euro per ciascun socio dell'impresa beneficiaria (fino ad un massimo di 40.000 euro), per far fronte a crisi di liquidità correlate agli effetti socio-economici dell'emergenza COVID-19. La misura è stata finanziata per un importo complessivo fino a 1.250 milioni per il periodo 2017-2025 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) – ciclo di programmazione 2014-2020, e il CIPE ha provveduto alla ripartizione in annualità degli importi (CIPE delibera n. 74 del 7 agosto 2017 e delibera n. 102 del 22 dicembre 2017).

Durante l'esame alla Camera dei deputati, è stato aggiunto il **comma 1-bis**, il quale include tra le attività finanziabili il commercio, precedentemente limitato ai soli beni prodotti nell'attività di impresa. È stato conseguentemente soppresso il secondo periodo del comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, che circoscriveva la possibilità di fruire dell'agevolazione ai beni prodotti nell'attività di impresa.

### **Articolo 13, comma 2**

#### ***(Proroga in materia di investimenti destinati ai comuni)***

Il **comma 2** dell'art. 13, modificato dalla Camera dei deputati differisce, limitatamente all'anno 2021, dal 15 settembre al 31 dicembre 2021 (il termine previsto dal D.L. in esame è il 15 ottobre), il termine entro il quale i comuni beneficiari dei contributi previsti dall'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, devono iniziare l'esecuzione dei lavori.

Conseguentemente, limitatamente all'anno 2021, viene altresì prorogato dal 31 ottobre 2021 al 31 gennaio 2022 (il termine previsto dal D.L. in esame è il 15 novembre 2021), il termine entro il quale il Ministero dell'interno provvede, con proprio decreto, alla revoca totale o parziale dei contributi erogati. È stato inoltre previsto che, a partire dall'anno 2022, agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno sia assicurato almeno il 40% delle risorse previste per la progettazione definitiva ed esecutiva, per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, assegnati dal Ministero dell'interno.

Le lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 13 integrano, rispettivamente, i commi 32 e 34 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020 (legge 160/2019), al fine di prorogare i termini previsti per i comuni, per beneficiare dei contributi stabiliti dall'articolo 1, comma 29, della legge di bilancio 2020, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:

- a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

La lettera a) prevede, con l'aggiunta di un ulteriore periodo al comma 32 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020, che il comune beneficiario del contributo di cui al citato comma 29, cominci, limitatamente al 2021, l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre, anziché entro il 15 settembre. La lettera b) prevede, limitatamente all'anno 2021, che il termine stabilito dal comma 34 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020 per la revoca totale o parziale del contributo da parte del Ministero dell'interno, sia fissato al 15 novembre, anziché al 31 ottobre. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, il termine previsto per iniziare l'esecuzione dei lavori è stato differito al 31 dicembre 2021; conseguentemente, è stato differito al 31 gennaio 2022 anche il termine per la revoca totale o parziale del contributo da parte del Ministero dell'interno.

In tale ambito, per l'anno 2020, l'art. 51, comma 1-bis, D.L. 104/2020 ha prorogato dal 15 settembre al 15 novembre 2020 il termine previsto dal citato comma 32, entro il quale i comuni beneficiari dei contributi per le finalità previste dal citato comma 29 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori, e dal 31 ottobre al 15 dicembre 2020 il termine previsto dal citato comma 34, entro il quale il Ministero dell'interno provvede, con proprio decreto, alla revoca totale o parziale dei contributi erogati.

Durante l'esame presso la Camera dei deputati è stata introdotta la lettera b-bis) del comma 2, modificando il comma 54 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020 (legge 160/2019), al fine di stabilire che, a partire dall'anno 2022, agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno sia assicurato almeno il 40% delle risorse assegnate dal Ministero dell'interno, per la progettazione definitiva ed esecutiva, per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

L'art. 1, commi 51-58, della legge di bilancio 2020 prevede l'assegnazione di contributi da parte del Ministero dell'interno nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031.

Per approfondimenti, si veda la scheda sull'art. 45 del D.L. 104/2020 al link: [https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/D20104b\\_vol\\_I.Pdf](https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/D20104b_vol_I.Pdf)

### **Articolo 13, comma 2-bis**

#### ***(Proroga in materia di investimenti destinati ai comuni)***

Il **comma 2-bis**, introdotto dalla Camera dei deputati, proroga dal 15 settembre 2021 al 15 febbraio 2022 il termine, previsto dall'art. 1, comma 140 della legge di bilancio 2019 (legge 145/2018) per la presentazione al Ministero dell'interno delle richieste di contributo da parte

dei comuni, per la concessione di risorse finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Il differimento in esame viene limitato ai contributi previsti per l'anno 2022.

Inoltre è stato anche differito dal 15 novembre 2021 al 28 febbraio 2022 il termine, previsto dall'art. 1, comma 141 della legge di bilancio 2019 (legge 145/2018), entro il quale il Ministero dell'interno provvede, con proprio decreto, alla attribuzione dei contributi previsti.

I commi 139-148 della suddetta legge hanno previsto l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 4,9 miliardi di euro per il periodo 2021-2033. Tali risorse sono state successivamente incrementate dal comma 38 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020 che ha ampliato l'ambito temporale di applicazione della norma, prevedendo risorse anche per il 2034, e portato lo stanziamento complessivo da 4,9 a 8,8 miliardi di euro. Negli stessi commi 139-148 sono inoltre disciplinate, tra l'altro, le procedure per la concessione (e l'eventuale revoca e successivo recupero) di tali contributi.

Successivamente, l'art. 46 del D.L. 104/2020 ha operato una rimodulazione di tali risorse, prevedendo, in particolare, un incremento di 2.650 milioni di euro per gli anni 2021-2022 (cancellando il medesimo importo previsto per gli anni 2031-2034), disciplinando l'utilizzo delle risorse aggiuntive, nonché prorogando di 3 mesi i termini per l'affidamento dei lavori da parte dei comuni beneficiari dei contributi riferiti agli anni 2019 e 2020. Ulteriori modifiche hanno riguardato la documentazione da allegare alla richiesta di contributo, i controlli a campione sulle opere finanziate, nonché la disciplina relativa alle attività di supporto, assistenza tecnica e vigilanza connesse all'utilizzo delle risorse.

### **Articolo 13, comma 2-ter**

#### ***(Rinvio sanzione enti locali per mancata certificazione delle minori entrate connesse all'emergenza COVID-19)***

L'articolo 13, **comma 2-ter**, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, dispone il rinvio di un anno, dal 2022 al 2023, del termine a partire dal quale si applica la sanzione finanziaria prevista per gli enti locali beneficiari delle risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali nel 2020, che non hanno trasmesso la certificazione attestante la effettiva perdita di gettito dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19 entro il termine perentorio del 31 maggio 2021.

La sanzione in questione consiste in una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per le province (ovvero dei trasferimenti compensativi spettanti alle province delle regioni a

statuto speciale) ovvero del fondo di solidarietà comunale, in misura percentuale alle risorse attribuite all'ente a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2022 – ora 2023. La percentuale di riduzione nel triennio delle risorse attribuite è commisurata al ritardo con cui gli enti producono la certificazione rispetto al termine perentorio del 31 maggio 2021:

- riduzione dell'80% delle risorse attribuite, in caso di trasmissione tardiva ma entro il 30 giugno 2021;
- del 90%, in caso di trasmissione della certificazione nel periodo dal 1° luglio al 31 luglio 2021;
- del 100% delle risorse attribuite, in caso di mancata trasmissione della certificazione entro la data del 31 luglio 2021.

A seguito dell'invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle risorse, si applicano le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

I commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 228/2012 dispongono il recupero integrale delle somme a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso (comma 128).

In caso di incapienza, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero delle somme dovute a valere sul gettito IMU per i comuni e dell'imposta RC auto per le province, salvo obbligo di versamento delle somme risultanti ulteriormente incipienti (comma 129).

### **Articolo 13-bis**

#### ***(Proroga dell'utilizzo delle risorse straordinarie connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19)***

**L'articolo 13-bis**, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, estende fino al 31 dicembre 2021 i termini entro i quali gli enti locali possono deliberare le variazioni di bilancio, nel caso in cui tali variazioni riguardano le risorse trasferite agli enti a ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a valere sull'apposito *Fondo istituito per garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali*<sup>2</sup> degli enti locali, che rientrano nelle certificazioni attestanti la suddetta perdita di gettito.

<sup>2</sup> Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali è stato istituito dal D.L. n. 34 del 2020 (articolo 106, commi 1-3)

La norma dispone altresì che a tali variazioni si provveda con deliberazione dell'organo esecutivo.

Vengono in ogni caso fatte salve le specifiche limitazioni di utilizzo delle risorse in questione previste dalle norme di riferimento.

### **Articolo 13-ter**

#### ***(Disposizioni in materia di protezione civile nelle isole minori)***

**L'articolo 13-ter**, introdotto dalla Camera dei deputati, reca disposizioni in materia di protezione civile nelle isole minori.

Il **comma 1** prevede la possibilità per i sindaci dei comuni delle isole minori sul cui territorio abbiano sede uno o più comuni di istituire, anche congiuntamente in forma intercomunale, un apposito organismo consultivo per l'esercizio delle attribuzioni spettanti ai sindaci in qualità di autorità territoriale di protezione civile.

Il comma 1, primo periodo, dispone che, fermo restando quanto previsto dal Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'esercizio delle funzioni ad essi spettanti in qualità di autorità territoriale di protezione civile ai sensi dell'art. 6 del citato D.Lgs. 1/2018, i sindaci dei comuni delle isole minori sul cui territorio abbiano sede uno o più comuni possono, anche congiuntamente in forma intercomunale, istituire un apposito organismo consultivo.

Il comma 1, secondo periodo disciplina la composizione del comitato consultivo, stabilendo che i sindaci:

- possono designare a farne parte i rappresentanti delle rispettive amministrazioni;
- possono essere supportati nelle attività di cui al presente comma da soggetti dotati di competenze scientifiche, tecniche e amministrative dirette alla identificazione degli scenari di rischio connessi con i rispettivi territori.

Il comma 1, terzo periodo prevede che ai componenti degli organismi consultivi non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

Il **comma 2** dispone la possibilità per i comuni delle isole minori di prevedere la costituzione di un fondo per le attività di protezione civile di competenza comunale di cui all'art. 2 del D.Lgs. 1/2018 al fine di favorire il tempestivo intervento in vista o in occasione degli eventi emergenziali di cui all'art. 7 del medesimo decreto.

Il **comma 3** prevede che, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, i comuni delle isole minori che non vi abbiano ancora

provveduto predispongono il piano di protezione civile con il supporto della regione competente.

Il **comma 4** stabilisce una clausola di invarianza finanziaria per le attività di cui all'articolo in esame e per l'eventuale costituzione del fondo di cui al comma 2, stabilendo che i comuni delle isole minori provvedono a tali attività e alla costituzione del fondo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci.

Il **comma 5** dispone, con riferimento ai comuni delle isole minori il cui territorio ricade in ambiti interessati dal rischio vulcanico, che in caso di crisi vulcaniche i rispettivi sindaci, sentite le autorità di protezione civile nazionale e regionale e le locali autorità marittime, possono regolamentare ovvero contingentare l'accesso alle isole minori, al fine di assicurare le condizioni di sicurezza dei cittadini, anche in riferimento alle capacità di accoglienza delle isole e dei rispettivi ambiti portuali.

Il **comma 6** reca la clausola di invarianza finanziaria stabilendo che all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



<b>Riferimenti normativi</b>	D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156 (in G.U. 09/11/2021, n. 267)
<b>Tag</b>	Resto al Sud, comuni, investimenti, protezione civile, isole minori
<b>Voci di glossario</b>	-

Per approfondimenti si veda il link:

[D.L. 121/2021- Infrastrutture e trasporti \(camera.it\)](#)